



Prot. n. 34255/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva n. 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, ed in particolare l'articolo 16 che introduce, tra l'altro, l'obbligo di contrassegnare con un identificativo univoco tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco fissandone la decorrenza dal 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e dal 20 maggio 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare;

Visto il regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2018/574/UE del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione ed il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019 recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi del partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria Sogei Spa, è stata designata quale emittente di identificativi univoci;

- l'articolo 3, comma 9, che consente all'emittente di identificativi di definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci;

Considerato che occorre procedere all'esercizio della facoltà ammessa dall'articolo 3, comma 9, del predetto decreto interministeriale 23 maggio 2019, tenuto conto dei costi che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sostiene per lo svolgimento del servizio fornito dal partner tecnologico Sogei Spa per lo sviluppo e la gestione del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 16 del menzionato decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

Considerato il quantitativo di identificativi univoci unitari e aggregati che si stima di generare ed emettere annualmente con riferimento alle confezioni di sigarette e di trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, nonché, a decorrere dal 20 maggio 2024, anche con riferimento alle confezioni delle altre tipologie di tabacchi lavorati;

Considerata l'esigenza di razionalizzare la gestione e la contabilizzazione dei pagamenti, attraverso la predeterminazione di un quantitativo minimo di identificativi

univoci da generare ed emettere a fronte di ciascuna richiesta degli operatori economici interessati dagli obblighi di tracciabilità cui all'articolo 16 del decreto 12 gennaio 2016, n. 6;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per le ragioni sopra esposte e l'assenza del Direttore Tabacchi;

DETERMINA

Art. 1

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tariffa stabilita per la generazione e la emissione di identificativi univoci è fissata in euro 3,52 per 1.000 identificativi univoci.

2. Per ciascuna richiesta degli operatori economici interessati dall'obbligo di cui all'articolo 16 del decreto 12 gennaio 2018, n. 6, viene generato ed emesso un quantitativo non inferiore a 30.000 identificativi univoci.

3. Le operazioni relative alla generazione ed emissione di identificativi univoci agli operatori economici non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La tariffa di cui al comma 1 è rideterminata qualora eventuali sviluppi evolutivi o innovativi del sistema comportino costi aggiuntivi.

5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Direttore dell'Agenzia f.f.

Ing. Roberta de Robertis

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo
n. 39/1993